

RED: Direttiva sulle apparecchiature radio (Direttiva 2014/53/UE), spiegato

La direttiva RED fissa i requisiti essenziali, dalla sicurezza alla compatibilità elettromagnetica fino alla ricarica USB-C, che le apparecchiature radio devono soddisfare prima dell'immissione sul mercato dell'UE. Si applica dal 13 giugno 2016; il caricabatterie comune riguarda i portatili dal 28 aprile 2026 e le procedure di emergenza della direttiva (UE) 2024/2749 dal 30 maggio 2026.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 2014/53/UE	Tipo di atto	Direttiva
In vigore	11 giugno 2014	Si applica dal	13 giugno 2016
Modificato da	Regolamento (UE) 2018/1139, Direttiva (UE) 2022/2380, Regolamento delegato (UE) 2023/1717 della Commissione, Direttiva (UE) 2024/2839, Direttiva (UE) 2024/2749	Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato applicano le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che dal 16 luglio 2021 sostituisce il capo sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 citato dalla direttiva; in Danimarca Sikkerhedsstyrelsen (dal gennaio 2026 dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen) svolge la vigilanza del mercato sulle apparecchiature radio per conto di Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, che detiene la responsabilità di settore, ai sensi della legge danese sulle apparecchiature radio e sulla compatibilità elettromagnetica.

Date principali

16 aprile 2014 Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano a Strasburgo la direttiva 2014/53/UE titolo e formula di firma dopo l'art. 52

11 giugno 2014 Entrata in vigore, art. 51
il ventesimo
giorno
successivo alla
pubblicazione
nella GU L 153
del 22 maggio
2014

12 giugno 2016 Termine per gli art. 49, par. 1
Stati membri per
adottare e
pubblicare le
leggi di
recepimento

13 giugno 2016 Si applicano le art. 48, art. 49, par. 1, e art. 50
misure nazionali;
la direttiva
1999/5/CE è
abrogata; le
apparecchiature
radio conformi
alle norme
precedenti
potevano ancora
essere immesse
sul mercato fino
al 13 giugno
2017

12 giugno 2018 Data più vicina a art. 5, par. 1
partire dalla
quale i
fabbricanti
devono
registrare, prima
di immetterli sul
mercato, i tipi di
apparecchiature
radio
appartenenti alle
categorie
designated dalla

Commissione
con atto
delegato

9 agosto 2018	Si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354: pittogramma sull'imballaggio e testo delle istruzioni per le apparecchiature radio soggette a restrizioni nazionali alla messa in servizio o a requisiti per l'autorizzazione all'uso	art. 2 e art. 3
11 settembre 2018	Entra in vigore il regolamento (UE) 2018/1139: il punto 3 dell'allegato I è riscritto in modo da escludere solo le apparecchiature aeronautiche rientranti nel regolamento di base dell'EASA e destinate esclusivamente all'uso a bordo di aeromobili, con gli aeromobili senza equipaggio certificati su frequenze aeronautiche protette	allegato I, punto 3 (M1)
17 marzo 2022	Si applica il regolamento delegato (UE) 2019/320: i telefoni cellulari portatili con capacità	art. 1 e art. 2

analoghe a
quelle di un
computer
devono
supportare la
localizzazione
del chiamante
tramite Wi-Fi e
dati satellitari
compatibili con
Galileo nelle
comunicazioni di
emergenza (art.
3, par. 3, lett. g))

27 dicembre 2022	Entra in vigore la direttiva (UE) 2022/2380: la modifica sul caricabatterie comune aggiunge l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 3 bis, l'etichetta di ricarica dell'articolo 10, paragrafo 8, e l'allegato I bis; gli Stati membri dovevano recepirla entro il 28 dicembre 2023	art. 1, art. 2, par. 1, e art. 3
-------------------------	---	----------------------------------

1 ottobre 2023	Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2023/1717: l'allegato I bis rinvia ora alla norma EN IEC 62680-1-3:2022 per la presa e il cavo USB Type-C e alla norma EN IEC 62680-1-2:2022 per l'USB Power Delivery	allegato I bis, parte I, punti 2 e 3 (M3)
-----------------------	--	---

27 novembre 2024	Entra in vigore la direttiva (UE)	art. 4 e art. 6
-------------------------	-----------------------------------	-----------------

2024/2839: gli
Stati membri
riferiscono
sull'applicazione
della direttiva
entro il 12
dicembre 2027 e
successivamente
ogni cinque anni

28 novembre 2024 Entra in vigore la art. 9, art. 11 e art. 12
direttiva (UE)
2024/2749: le
procedure di
emergenza del
mercato interno
sono inserite
come capo V bis
(articoli da 43
bis a 43 sexies);
recepimento
entro il 29
maggio 2026

28 dicembre 2024 Si applicano le art. 2, par. 1; art. 3, par. 4, art. 3 bis, art. 10, par. 8, e allegato I bis, parte I, punti da 1.1
regole sul
caricabatterie
comune a
telefoni cellulari
portatili, tablet,
fotocamere
digitali, cuffie,
auricolari con
microfono,
console per
videogiochi
portatili,
altoparlanti
portatili, lettori
di libri
elettronici,
tastiere, mouse,
sistemi di
navigazione
portatili e
auricolari: presa
USB Type-C,
USB Power
Delivery oltre 15
W, etichetta di
ricarica,
pittogramma e

possibilità di
acquistare senza
caricabatterie

1 agosto 2025	Si applica il regolamento delegato (UE) 2022/30, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/2444: i requisiti essenziali di protezione della rete, di protezione dei dati personali e della vita privata e di protezione dalle frodi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), si applicano alle apparecchiature radio connesse a internet, alle apparecchiature radio per l'infanzia e i giocattoli, ai dispositivi indossabili e alle apparecchiature che consentono pagamenti	art. 1 e art. 3; art. 1
28 aprile 2026	Le regole sul caricabatterie comune si applicano ai computer portatili (allegato I bis, parte I, punto 1.13)	art. 2, par. 1
19 maggio 2026	Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2026/339: abroga il	art. 1 e art. 2

regolamento
delegato (UE)
2022/30 con
effetto dall'11
dicembre 2027,
quando il
regolamento
sulla
ciberresilienza si
applica
integralmente

30 maggio 2026

Si applicano le
misure nazionali
di recepimento
delle procedure
di emergenza
della direttiva
(UE) 2024/2749

art. 11, par. 2

28 dicembre 2026

Termine per la
relazione della
Commissione
sull'impatto
dell'acquisto di
apparecchiature
radio senza
dispositivo di
ricarica, con una
possibile
proposta di
vendita separata
obbligatoria

art. 47, par. 3

11 dicembre 2027

Il regolamento
delegato (UE)
2022/30 è
abrogato: i
requisiti di
cibersicurezza
dell'articolo 3,
paragrafo 3,
lettere d), e) ed
f), cessano di
applicarsi poiché
subentra il
regolamento
sulla
ciberresilienza,
regolamento
(UE) 2024/2847;
le
apparecchiature

art. 1 e considerando 4 e 5

immesse sul
mercato tra il 1°
agosto 2025 e il
10 dicembre
2027 restano
soggette a
vigilanza ai sensi
di tali requisiti

12 dicembre 2027	Termine per la prima relazione quinquennale degli Stati membri sull'applicazione della direttiva, relativa al periodo a decorrere dal 13 giugno 2023	art. 47, par. 1
------------------	--	-----------------

Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

- Progettare e fabbricare le apparecchiature radio secondo i requisiti essenziali: salute e sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, con gli obiettivi di sicurezza della direttiva sulla bassa tensione e senza limite di tensione, un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica e un uso efficace ed efficiente dello spettro radio per evitare interferenze dannose.
art. 3, par. 1, art. 3, par. 2, e art. 10, par. 1
- Quando la Commissione ha designato la propria categoria con atto delegato, soddisfare i requisiti aggiuntivi dell'articolo 3, paragrafo 3: dal 1° agosto 2025 protezione della rete, dei dati personali e della vita privata e dalle frodi per le apparecchiature connesse a internet, per l'infanzia, per i giocattoli, indossabili e che consentono pagamenti, e dal 17 marzo 2022 la localizzazione del chiamante per gli smartphone. art. 3, par. 3; art. 1 e art. 3; art. 1
- Per le tredici categorie dell'allegato I bis in grado di ricaricarsi con cavo, montare una presa USB Type-C che resti accessibile e funzionante, accettare cavi USB Type-C, incorporare l'USB Power Delivery quando la ricarica supera 5 V, 3 A o 15 W e fare in modo che qualsiasi protocollo aggiuntivo mantenga la piena funzionalità dell'USB Power Delivery. art. 3, par. 4, e allegato I bis, parte I
- Costruire l'apparecchiatura in modo che possa essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza violare le norme sull'uso dello spettro radio. art. 10, par. 2
- Redigere la documentazione tecnica dell'allegato V prima di immettere l'apparecchiatura sul mercato, eseguire la valutazione della conformità: controllo interno della produzione dell'allegato II, esame UE del tipo dell'allegato III o garanzia totale della qualità dell'allegato IV, ricorrendo a un organismo notificato quando le norme armonizzate non sono state applicate o sono state applicate solo in parte per i requisiti relativi allo spettro e all'articolo 3, paragrafo 3, quindi redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE. art. 10, par. 3, art. 17, art. 18 e art. 21
- Redigere la documentazione tecnica dell'allegato V prima di immettere l'apparecchiatura radio sul mercato. art. 10, par. 3, e art. 21
- Eseguire la valutazione della conformità: controllo interno della produzione dell'allegato II, esame UE del tipo dell'allegato III o garanzia totale della qualità dell'allegato IV, ricorrendo a un organismo notificato quando le norme armonizzate non sono state applicate o sono state applicate solo in parte per i requisiti relativi allo spettro e all'articolo 3, paragrafo 3. art. 10, par. 3, e art. 17
- Una volta dimostrata la conformità, redigere la dichiarazione di conformità UE. art. 10, par. 3, e art. 18
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall'immissione dell'apparecchiatura sul mercato, mantenere conforme la produzione in serie e, quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le apparecchiature commercializzate, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, delle apparecchiature non conformi e dei richiami, informando i distributori. art. 10, par. 4 e art. 10, par. 5
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall'immissione dell'apparecchiatura sul mercato. art. 10, par. 4
- Disporre di procedure che mantengano conforme la produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione e delle norme di riferimento. art. 10, par. 5
- Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le apparecchiature messe a disposizione, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, delle apparecchiature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori. art. 10, par. 5
- Contrassegnare l'apparecchiatura con un numero di tipo, lotto o serie o altro elemento che ne consenta l'identificazione e con il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e

un unico indirizzo postale di contatto, sull'apparecchiatura stessa oppure, se le dimensioni o la natura non lo consentono, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità. art. 10, par. 6 e art. 10, par. 7

- Fornire le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua determinata dallo Stato membro, comprese, per le apparecchiature trasmittenti, le bande di frequenza e la potenza massima a radiofrequenza e, per le apparecchiature dell'allegato I bis, le specifiche di ricarica e i caricabatterie compatibili, oltre all'etichetta di ricarica stampata nelle istruzioni e sull'imballaggio o ad esso apposta, visualizzata accanto al prezzo nella vendita a distanza. art. 10, par. 8, e allegato I bis, parti II e IV
- Fornire le istruzioni e le informazioni di sicurezza nella lingua determinata dallo Stato membro, comprese, per le apparecchiature trasmittenti, le bande di frequenza e la potenza massima a radiofrequenza e, per le apparecchiature dell'allegato I bis, le specifiche di ricarica e i caricabatterie compatibili. art. 10, par. 8, e allegato I bis, parte II
- Per le apparecchiature dell'allegato I bis, stampare l'etichetta di ricarica nelle istruzioni e sull'imballaggio o apporla ad esso, e visualizzarla accanto al prezzo nella vendita a distanza. art. 10, par. 8, e allegato I bis, parte IV
- Corredare ciascun articolo di una copia della dichiarazione di conformità UE o di una dichiarazione semplificata che riporti l'indirizzo internet esatto del testo completo e, quando esistono restrizioni nazionali alla messa in servizio o requisiti per l'autorizzazione all'uso, riportare sull'imballaggio il pittogramma o le parole «Restrizioni» o «Requisiti» con le abbreviazioni degli Stati membri ed elencare le restrizioni nelle istruzioni. art. 10, par. 9 e art. 10, par. 10; art. 2
- Corredare ciascun articolo di una copia della dichiarazione di conformità UE o di una dichiarazione semplificata che riporti l'indirizzo internet esatto del testo completo. art. 10, par. 9
- Quando esistono restrizioni nazionali alla messa in servizio o requisiti per l'autorizzazione all'uso, riportare sull'imballaggio il pittogramma o le parole «Restrizioni» o «Requisiti» con le abbreviazioni degli Stati membri ed elencare le restrizioni nelle istruzioni. art. 10, par. 10; art. 2
- Quando si offrono apparecchiature dell'allegato I bis con un dispositivo di ricarica, offrirle anche senza, e riportare il pittogramma dell'allegato I bis, parte III, sull'imballaggio o su un adesivo, indicando se è incluso un caricabatterie, in modo visibile e, nella vendita a distanza, accanto al prezzo. art. 3 bis
- Quando si offrono apparecchiature dell'allegato I bis insieme a un dispositivo di ricarica, offrirle anche senza. art. 3 bis, par. 1
- Riportare il pittogramma dell'allegato I bis, parte III, sull'imballaggio o su un adesivo, indicando se è incluso un caricabatterie, in modo visibile e, nella vendita a distanza, accanto al prezzo. art. 3 bis, par. 2, e allegato I bis, parte III
- Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchiatura o sulla sua targhetta di identificazione e sull'imballaggio prima dell'immissione sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato quando è stata utilizzata la procedura dell'allegato IV; la marcatura può essere inferiore a 5 mm se resta leggibile. art. 19 e art. 20
- Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un'apparecchiatura immessa sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri in cui la si è messa a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate. art. 10, par. 11
- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua comprensibile per l'autorità, cooperare alle misure di

eliminazione dei rischi ed essere in grado di individuare per 10 anni i propri fornitori e clienti.

art. 10, par. 12 e art. 15

- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua comprensibile per l'autorità, e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi. art. 10, par. 12
- Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni, gli operatori economici che hanno fornito apparecchiature e quelli ai quali se ne sono fornite. art. 15
- Quando la Commissione designa la propria categoria, registrare il tipo di apparecchiatura radio nel sistema centrale prima di immetterlo sul mercato, apporre il numero di registrazione e fornire dichiarazioni di conformità per le combinazioni previste di apparecchiature radio e software. art. 4 e art. 5
- Quando la Commissione designa la propria categoria, registrare il tipo di apparecchiatura radio nel sistema centrale prima di immetterlo sul mercato e apporre il numero di registrazione. art. 5
- Quando un atto delegato lo richiede, fornire dichiarazioni di conformità per le combinazioni previste di apparecchiature radio e software. art. 4

Mandatario

- Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi. art. 11, par. 2
- Non assumere l'obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare secondo i requisiti essenziali o di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato. art. 11, par. 1
- Quando si applica la procedura dell'allegato IV, il numero di identificazione dell'organismo notificato può essere apposto dal mandatario secondo le istruzioni dell'organismo, ed è necessario essere in grado di identificare fornitori e clienti per 10 anni. art. 20, par. 3, e art. 15
- Quando si applica la procedura dell'allegato IV, apporre il numero di identificazione dell'organismo notificato dopo la marcatura CE secondo le istruzioni dell'organismo. art. 20, par. 3
- Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni, gli operatori economici che hanno fornito apparecchiature e quelli ai quali se ne sono fornite. art. 15

Importatore

- Immettere sul mercato solo apparecchiature radio conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità, che l'apparecchiatura possa essere utilizzata in almeno uno Stato membro nel rispetto delle norme sullo spettro, che esista la documentazione tecnica, che sia apposta la marcatura CE, che siano allegate le istruzioni, la dichiarazione di conformità e le informazioni sulle restrizioni e che siano riportati l'identificazione e l'indirizzo del fabbricante; non immettere sul mercato le apparecchiature non conformi e informare il fabbricante e le autorità se presentano un rischio. art. 12, par. 1 e art. 12, par. 2
- Indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e un indirizzo postale di contatto sull'apparecchiatura oppure, se non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, in una lingua comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità. art. 12, par. 3
- Assicurarsi che l'apparecchiatura sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza nella lingua determinata dallo Stato membro e, per le apparecchiature dell'allegato I bis, che l'etichetta di ricarica sia fornita e visualizzata in modo visibile e, nella vendita a distanza, accanto al prezzo. art. 12, par. 4
- Assicurarsi che l'apparecchiatura sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza nella lingua determinata dallo Stato membro. art. 12, par. 4
- Per le apparecchiature dell'allegato I bis, assicurarsi che l'etichetta di ricarica sia fornita e visualizzata in modo visibile e, nella vendita a distanza, accanto al prezzo. art. 12, par. 4
- Evitare che le condizioni di stoccaggio e di trasporto compromettano la conformità ai requisiti essenziali e, quando i rischi lo giustificano, eseguire prove a campione, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, delle apparecchiature non conformi e dei richiami, informando i distributori. art. 12, par. 5 e art. 12, par. 6
- Evitare che le condizioni di stoccaggio e di trasporto compromettano la conformità ai requisiti essenziali finché l'apparecchiatura è sotto la propria responsabilità. art. 12, par. 5
- Quando i rischi lo giustificano, sottoporre a prove a campione le apparecchiature messe a disposizione, esaminare i reclami, tenere un registro dei reclami, delle apparecchiature non conformi e dei richiami e tenere informati i distributori. art. 12, par. 6
- Se un'apparecchiatura immessa sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarla o richiamarla e, se presenta un rischio, informare le autorità competenti degli Stati membri interessati. art. 12, par. 7
- Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE per 10 anni e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua comprensibile per l'autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni. art. 12, par. 8, art. 12, par. 9 e art. 15
- Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE per 10 anni dall'immissione sul mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. art. 12, par. 8
- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua comprensibile per l'autorità, e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi. art. 12, par. 9
- Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni, gli operatori economici che hanno fornito apparecchiature e quelli ai quali se ne sono fornite. art. 15

- Se si immette sul mercato un'apparecchiatura con il proprio nome o marchio, o se si modifica un'apparecchiatura in modo tale da poterne influenzare la conformità, si è soggetti agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 10. art. 14

Distributore (grossista o dettagliante)

- Agire con la dovuta attenzione e, prima di mettere a disposizione un'apparecchiatura, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti prescritti e dalle istruzioni e dalle informazioni di sicurezza nella lingua dello Stato membro in cui è venduta e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato gli obblighi relativi all'utilizzabilità dello spettro, all'identificazione, all'indirizzo, alle istruzioni, alla dichiarazione e alle informazioni sulle restrizioni; non mettere a disposizione le apparecchiature non conformi e informare il fabbricante o l'importatore e le autorità se presentano un rischio.

art. 13, par. 1 e art. 13, par. 2

- Per le apparecchiature dell'allegato I bis, assicurarsi che l'etichetta di ricarica sia fornita e visualizzata in modo visibile e leggibile e, nella vendita a distanza, accanto all'indicazione del prezzo.

art. 13, par. 2, terzo comma

- Evitare che le condizioni di stoccaggio e di trasporto compromettano la conformità ai requisiti essenziali.

art. 13, par. 3

- Se un'apparecchiatura messa a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e, se presenta un rischio, informare immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati. art. 13, par. 4

- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e identificare fornitori e clienti per 10 anni.

art. 13, par. 5 e art. 15

- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità, in formato cartaceo o elettronico e in una lingua comprensibile per l'autorità, e cooperare alle misure di eliminazione dei rischi. art. 13, par. 5

- Essere in grado di identificare per le autorità di vigilanza del mercato, per 10 anni, gli operatori economici che hanno fornito apparecchiature e quelli ai quali se ne sono fornite. art. 15

- Se si vende con il proprio nome o marchio o si modifica un'apparecchiatura in modo tale da poterne influenzare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. art. 14

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle leggi nazionali di recepimento da parte degli operatori economici; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi. Le autorità di vigilanza del mercato valutano le apparecchiature che presentano un rischio o non soddisfano un requisito essenziale, impongono un'azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l'operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano l'apparecchiatura e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri; le apparecchiature conformi che presentano comunque un rischio possono essere trattate allo stesso modo. Le non conformità formali, come la marcatura CE mancante o apposta in modo errato, la dichiarazione di conformità UE mancante o errata, la documentazione tecnica incompleta, l'etichetta di ricarica o il pittogramma mancanti o errati, l'identificazione o le informazioni sulle restrizioni mancanti, o la violazione degli obblighi di vendita separata o di registrazione, devono cessare e in caso contrario comportano limitazione, divieto, ritiro o richiamo, e una documentazione tecnica carente può dar luogo a una prova a spese del fabbricante o dell'importatore. In Danimarca Sikkerhedsstyrelsen, dal gennaio 2026 dipartimento di Erhvervsstyrelsen denominato Markedsovervågning, svolge la vigilanza del mercato sulle apparecchiature radio per conto di Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur ai sensi della legge sulle apparecchiature radio e sulla compatibilità elettromagnetica (lovbekendtgørelse nr. 958 del 22 giugno 2022) e del decreto nr. 1107 del 6 novembre 2019. art. 46, art. 40, art. 42, art. 43 e art. 21, par. 4

Lista di controllo

1. Confermare che il prodotto sia un'apparecchiatura radio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, e che non si applichi alcuna esclusione dell'allegato I o dell'articolo 1, paragrafo 3; se non ha alcuna funzione radio intenzionale, applicare invece le direttive sulla bassa tensione e sulla compatibilità elettromagnetica.
2. Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto, ricordando che vendere con il proprio marchio o modificare l'apparecchiatura rende fabbricante (articolo 14).
3. Elencare i requisiti essenziali applicabili: articolo 3, paragrafi 1 e 2, per tutte le apparecchiature, articolo 3, paragrafo 3, lettere da d) a f), per le apparecchiature connesse a internet, per l'infanzia, per i giocattoli, indossabili e di pagamento fino all'11 dicembre 2027 (i dispositivi medici sono esclusi da tutti e tre), articolo 3, paragrafo 3, lettera g), per gli smartphone e articolo 3, paragrafo 4, con l'allegato I bis per le tredici categorie di caricabatterie.
4. Scegliere il percorso di valutazione della conformità: controllo interno della produzione dell'allegato II quando le norme armonizzate sono applicate integralmente, altrimenti esame UE del tipo dell'allegato III o garanzia totale della qualità dell'allegato IV con un organismo notificato (articolo 17).
5. Compilare la documentazione tecnica dell'allegato V, comprese le versioni del software e del firmware, i rapporti di prova e la spiegazione dell'utilizzabilità dello spettro, prima di immettere il prodotto sul mercato (articolo 21).
6. Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l'allegato VI, o il testo semplificato dell'allegato VII con l'indirizzo internet della dichiarazione completa, e conservarla insieme alla documentazione per 10 anni (articoli 10, paragrafi 4 e 9, e 18).
7. Apporre la marcatura CE sull'apparecchiatura e sul suo imballaggio, aggiungere il numero di tipo o di serie e il nome e l'indirizzo del fabbricante e dell'importatore (articoli 10, paragrafi 6 e 7, 12, paragrafo 3, e 20).
8. Redigere le istruzioni con le bande di frequenza e la potenza massima, le specifiche di ricarica e l'etichetta per le apparecchiature dell'allegato I bis e il pittogramma o il testo sulle restrizioni dove si applicano restrizioni nazionali (articolo 10, paragrafi 8 e 10, regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354).
9. Per telefoni, tablet, computer portatili e le altre categorie dell'allegato I bis, offrire il prodotto senza caricabatterie e riportare il pittogramma sull'inclusione del caricabatterie e l'etichetta di ricarica sull'imballaggio e accanto al prezzo online (articoli 3 bis e 10, paragrafo 8).
10. Predisporre la procedura di azione correttiva e di notifica, la tracciabilità di fornitori e clienti per 10 anni e, quando i rischi lo giustificano, un registro dei reclami (articoli 10, paragrafi 5 e 11, 12, paragrafo 7, 13, paragrafo 4, e 15).

Fonti

1. Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, testo consolidato del 30 maggio 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530>
2. Direttiva 2014/53/UE nel testo pubblicato nella GU L 153 del 22 maggio 2014 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0053 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0053>
4. Direttiva (UE) 2022/2380 che modifica la direttiva 2014/53/UE, il caricabatterie comune (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022L2380>
5. Direttiva (UE) 2024/2749 sulle procedure di emergenza per la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L2749>
6. Regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione che applica l'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), della direttiva (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0030>
7. Regolamento delegato (UE) 2023/2444 della Commissione che rinvia al 1° agosto 2025 l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/30 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2444>
8. Regolamento delegato (UE) 2026/339 della Commissione che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0339>
9. Regolamento delegato (UE) 2019/320 della Commissione sulla localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R0320>
10. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1354 della Commissione sulla presentazione delle informazioni sulle restrizioni nazionali all'uso (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1354>
11. Direttiva sulle apparecchiature radio (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/radio-equipment-directive-red_en
12. Kontrol med EMC og RED (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/el-produkter/vejledninger/redemc/kontrol-emc-og-red>
13. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026 (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/red/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.